

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

FATTURE TAX FREE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 24 gennaio 2020

Con la risposta n. 13 del 24 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine agli adempimenti (registrazione dei corrispettivi e liquidazione dell'IVA) cui sono tenuti gli operatori commerciali che emettono fatture tax free.

Al riguardo, coi documenti di prassi viene precisato che, al fine di fruire dell'agevolazione prevista dalla normativa di riferimento, il corrispettivo deve essere certificato tramite l'emissione della fattura tax free: quindi, non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all'emissione del documento commerciale. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.

Secondo l'Agenzia, tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in tale ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un apposito registro.



ESTENSIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL D.LGS. N. 241 DEL 1997, ALLE SOMME DOVUTE IN RELAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2020

Con il Provvedimento del 27 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione) sulla base di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. L'Agenzia chiarisce, in ogni caso, che restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative, nonché gli appositi codici tributo da utilizzare.

La decorrenza del nuovo obbligo è stabilita per gli atti presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020, per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati. Tuttavia, sino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24. A partire dal 1° settembre 2020, invece, i suddetti versamenti possono essere effettuati esclusivamente con il modello F24.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE: INDIVIDUAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELLA LORO APPLICAZIONE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020, APPROVAZIONE DI N. 175 MODELLI ISA, DA UTILIZZARE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2019, INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2019

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020

Con il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, del 31 gennaio 2020, sono stati individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) per i periodi di imposta 2020, da dichiarare da parte dei contribuenti. Con riferimento a tali dati, l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

Col medesimo Provvedimento vengono, anche, approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA e della loro successiva evoluzione.

Vengono, inoltre, definite le modalità per la reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa, le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e le modalità per la trasmissione dei dati.

Infine, con il Provvedimento in esame, vengono individuate le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2020.

REGIME FORFETARIO. DECORRENZA DELLE MODIFICHE AI REQUISITI DI ACCESSO E ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 7 dell'11 febbraio 2020

Con la Risoluzione n. 7 dell'11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle modifiche al regime forfetario, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, sia con riferimento ai requisiti di accesso – ossia, nel periodo d'imposta precedente, aver percepito ricavi o compensi non superiori a euro 65.000 e sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro - sia in relazione alle cause di esclusione – ossia, non aver percepito, nel periodo d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, l'Amministrazione finanziaria osserva che, il limite delle spese, vada verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato il predetto limite non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Per quanto riguarda la clausola di esclusione riguardante i redditi percepiti, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in base al tenore letterale della norma, la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020, se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.

L'Agenzia delle Entrate precisa, infine, che le predette modifiche non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait, e, di conseguenza, le nuove norme non contrastano con l'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, in quanto impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento delle predette soglie.



MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI. PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Risoluzione dell'Agazia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020

Con la Risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, l'Agazia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, soffermando la propria attenzione sull'applicazione delle sanzioni durante il primo semestre di vigenza dell'obbligo in parola, nel caso in cui siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi.

Nel dettaglio, l'Amministrazione finanziaria ha esaminato l'ipotesi in cui il contribuente, con volume d'affari superiore a 400.000 euro, abbia emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di dotarsi di registratore telematico (RT) per l'effettuazione di tale adempimento, abbia emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa.

In sintesi, viene chiarito che i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo e fino al momento di disponibilità dell'RT, devono:

- › certificare i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- › inviare i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- › liquidare, comunque, correttamente e tempestivamente le imposte.

Non sussiste, invece, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture.

Col documento di prassi viene, infine, precisato che, laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, la violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020, previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.



RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA. PRIMI CHIARIMENTI Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 febbraio 2020

Con la Circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina volta a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. Come noto, tale disciplina è contenuta nel nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 – introdotto dall'art. 4 del Decreto collegato alla manovra fiscale per il 2020 – il quale prevede, tra l'altro, una serie di nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

In particolare, esaminando l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, il documento di prassi individua sia i soggetti a cui essa si applica (enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR, società e associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR, persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR o imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni) sia i soggetti esclusi (soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, condomini, enti non commerciali).

La Circolare esamina, inoltre, l'ambito oggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, analizzando i presupposti e le cause di esonero. Vengono evidenziate le tre condizioni necessaria affinché trovi applicazione la nuova disciplina, ossia che l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere, o di uno o più servizi, deve essere di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000; che tale affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; infine, che detti contratti devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

L'Agenzia delle Entrate passa in rassegna, altresì, gli obblighi a cui sono sottoposti i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali (ossia, il versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, il rilascio al committente della copia delle relative deleghe di pagamento, le ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria).

Viene, infine, esaminato il profilo sanzionatorio, previsto dalla nuova disciplina, in base al quale, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

